

Rag. Franco Falardi
Dott.ssa Paola Falardi
Dott. Francesco Falardi
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Rag. Angela Gambirasio
Rag. Andrea Lozza
Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 04/10/2024

OTTOBRE 2024 – SOGGETTI ISA: INTRODOTTA L’ACCOPIATA DEL CPB 2024 – 2025 CON LA SANATORIA 2018 - 2022

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Esenzione IMU “prima casa”	I coniugi o le persone unite civilmente possono usufruire entrambi dell’esenzione IMU, nel caso in cui abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in luoghi diversi, purché la residenza anagrafica di ciascuno sia fissata presso le abitazioni per cui il beneficio è richiesto.
Ordinanza Corte Cassazione 17.7.2024, n. 19684	
Agevolazione “prima casa”	Il contribuente che nell’atto di acquisto della “prima casa” dichiara di impegnarsi a cedere l’abitazione pre-posseduta entro 1 anno dall’acquisto decade dal beneficio qualora non vi provveda ancorché la stessa sia inagibile (e quindi inutilizzabile ai fini abitativi) a causa di un terremoto verificatisi in passato. Infatti <i>“il contribuente quando aveva effettuato l’acquisto non aveva in atti dichiarato nulla sulla situazione di inagibilità [che precludeva la rivendita entro l’anno] della altra casa acquistata con le agevolazioni, pur essendone a conoscenza”</i> .
Ordinanza Corte Cassazione 6.9.2024, n. 23978	
Accertamento srl a ristretta base	La validità dell’avviso di accertamento con riguardo a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati. Di conseguenza l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari.
Ordinanza Corte Cassazione 13.9.2024, n. 24621	
Nuova Sabatini capitalizzazione	Dall’1.10.2024 le imprese che investono in beni strumentali (macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali) possono presentare la domanda per il riconoscimento del contributo c.d. “Nuova Sabatini capitalizzazione”. L’ammontare dell’agevolazione è rapportato agli interessi calcolati su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo pari all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del 5% per le micro e piccole imprese / 3,575% per le medie imprese.
Sito Internet MiMiT 18.9.2024	

COMMENTI

SOGGETTI ISA: INTRODOTTA L'ACCOPIATA DEL CPB 2024 – 2025 CON LA SANATORIA 2018 - 2022

Con il D.Lgs. n. 13/2024, contenente disposizioni “*in materia di accertamento tributario*” il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2024, il **concordato preventivo biennale (CPB)** riservato ai soggetti ISA ed ai contribuenti forfetari (per questi ultimi l’applicazione è limitata al 2024).

Con il D.Lgs. n. 108/2024, c.d. “Decreto correttivo” sono state introdotte una serie di novità finalizzate a rendere “**più appetibile**” l’adesione alla proposta da parte dei contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate recentemente:

- con la Circolare 17.9.2024, n. 18/E ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disciplina del nuovo istituto;
- ha inviato nel Cassetto fiscale dei contribuenti una lettera “pubblicitaria” dei benefici fiscali derivanti dall’adesione al concordato con l’avvertimento delle (possibili) conseguenze in caso di non adesione (intensificazione attività di controllo).

Ora, con l’intento di aumentare l’appetibilità di adesione al CPB, in sede di conversione del DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, è stato approvata una specifica disposizione che **consente** (soltanto) **ai soggetti ISA l'accoppiata CPB 2024 - 2025 e sanatoria annualità 2018 - 2022**.

La sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, delle predette annualità prevede **la graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA**, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

SANATORIA 2018 - 2022 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2024 - 2025

I soggetti ISA che aderiscono, entro il 31.10.2024, **al CPB 2024 - 2025 possono applicare il “regime di ravvedimento”**, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP così determinata.

Base imponibile imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra**:

- **reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso calcolato nelle seguenti misure:

5%	→ punteggio ISA pari a 10
10%	→ punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10
20%	→ punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
30%	→ punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6
40%	→ punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4
50%	→ punteggio ISA inferiore a 3

Per il **2018 / 2019 / 2022** la misura dell’imposta sostitutiva è così individuata:

10%	→ punteggio ISA pari o superiore a 8
12%	→ punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
15%	→ punteggio ISA inferiore a 6

 Per il **2020 e 2021**, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è **diminuita del 30%**.

L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità **non può essere inferiore a € 1.000**.

Base imponibile imposta sostitutiva dell’IRAP

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra**:

- **valore della produzione netta (VAP) dichiarato** in ciascuna annualità e
- **incremento** dello stesso calcolato nelle predette misure ai fini delle imposte sui redditi.

Per il **2018 / 2019 / 2022** l'imposta sostitutiva dell'IRAP è **pari al 3,9%**.

 Per il **2020 e 2021**, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è **diminuita del 30%**.

In pratica la misura delle imposte sostitutive dovute per la sanatoria in esame può essere individuata dalla seguente Tabella.

		SANATORIA 2018 - 2019 - 2022		SANATORIA 2020 - 2021	
Punteggio ISA	Base imponibile imposta sostitutiva (*)	Imposta sostitutiva II.DD.	Imposta sostitutiva IRAP	Imposta sostitutiva II.DD.	Imposta sostitutiva IRAP
10	5%	10% 12% 15%	3,9%	7%	2,73%
≥ 8 - < 10	10%			8,4%	
≥ 6 - < 8	20%			10,5%	
≥ 4 - < 6	30%				
≥ 3 - < 4	40%				
< 3	50%				

(*) Reddito d'impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato per l'annualità di riferimento.

In mancanza di un espresso riferimento normativo, è opportuno che sia chiarito l'eventuale riflesso ai fini previdenziali (IVS, Gestione separata, Casse professionali) dei maggiori imponibili determinati come sopra.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA SANATORIA

Il **versamento** delle imposte sostitutive va effettuato:

- **in un'unica soluzione, entro il 31.3.2025**

oppure,

- **ratealmente**, in un massimo di **24 rate mensili** maggiorate degli interessi al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si **perfeziona con il pagamento di tutte le rate**. Il pagamento di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva **non comporta la decadenza dal beneficio** della rateazione.

La sanatoria **non si perfeziona se il pagamento** (unica soluzione / prima rata) è **successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento** ovvero di un **atto di recupero di crediti inesistenti**.

BENEFICI DELLA SANATORIA

A seguito del pagamento di quanto dovuto sono **inibiti gli accertamenti per il 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 del reddito d'impresa / lavoro autonomo** ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, **salvo** il verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) **decadenza dal CPB**;

b) applicazione di una **misura cautelare, personale / reale**, ovvero notifica di un **Provvedimento di rinvio a giudizio** per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell'art. 2621 (false comunicazioni sociali),

C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., **commessi dal 2018 al 2022**;

c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione.

Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, **la decadenza riguarda esclusivamente l'annualità di riferimento.**

Differimento termini decadenza accertamento

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 - 2025 e che utilizzano, **per una o più annualità dal 2018 al 2021** la sanatoria in esame, i **termini di decadenza per l'accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72, relativi alle annualità definite, sono **prorogati al 31.12.2027**.

In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 - 2025, i predetti termini di decadenza dell'accertamento **in scadenza al 31.12.2024** sono prorogati al **31.12.2025**.